

TeleRadiofax

Publicato in Ancona.
Diffuso a mezzo fax e a mezzo e-mail via Internet
Questo numero si compone di 3 pagine

Editore: Aeranti-Corallo - Sede operativa: piazza Gioacchino Belli 2 (Palazzo Confcommercio) 00153 Roma
Comitato Esecutivo: avv. Marco Rossignoli (Coordinatore) e dr. Luigi Bardelli
Direttore Responsabile: Fabrizio Berrini • Ufficio Stampa e redazione: Fabio Carera
Iscritto al n.3/99 in data 11.02.1999 del Registro Periodici del Tribunale di Ancona.
Aeranti-Corallo aderisce alla Confcommercio - Imprese per l'Italia

INDAGINE DI ASCOLTO RADIOFONICA AUDIRADIO: ANCORA NON DEFINITE LE MODALITA' DELLA RICERCA PER IL 2011

■ A pochi giorni dalla fine del 2010, Audiradio non ha ancora definito modalità e termini per l'indagine sull'ascolto radiofonico del 2011. In questa situazione è, pertanto, molto probabile che le emittenti radiofoniche non possano disporre di dati di ascolto relativi al primo trimestre 2011.

La situazione è conseguente al forte contrasto emerso tra gli attuali soci di Audiradio in ordine alle modalità di realizzazione dell'indagine 2011.

In questo contesto, peraltro, Audiradio non ha ancora provveduto ad ampliare la propria compagine sociale con l'ingresso nella stessa, tra gli altri, di AERANTI-CORALLO, secondo le indicazioni dell'Agcom.

Tale ampliamento della compagine sociale, a parere di AERANTI-CORALLO, dovrebbe avvenire prima che la società assuma le decisioni per l'indagine 2011, in modo tale che tutte le componenti del settore radiofonico possano partecipare costruttivamente al confronto per la definizione dell'indagine stessa.

LA LEGGE DI STABILITA' APPROVATA IL 7 DICEMBRE INTRODUCE NORME ASSOLUTAMENTE INACCETTABILI CHE PENALIZZANO FORTEMENTE LE TV LOCALI

■ Lo scorso 7 dicembre è stata approvata dal Senato in via definitiva la cosiddetta "Legge di Stabilità 2011", (in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale) che entrerà in vigore il 1° gennaio 2011. Come anticipato nello scorso numero del TeleRadioFax la legge contiene diverse norme, assolutamente inaccettabili, per l'emittenza televisiva locale. Riportiamo lo stralcio della legge con i commi riguardanti il settore (tutti riferiti all'art. 1).

(...)

8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In coerenza con la normativa dell'Unione europea, il Ministro dello sviluppo economico fissa la data per l'assegnazione delle frequenze della banda 790-862 MHz e delle altre risorse eventualmente disponibili ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda deve comunque avere luogo entro il 31 dicembre 2012. Il Ministero dello sviluppo economico può sostituire le frequenze già assegnate nella banda 790-862 MHz con quelle liberate ai sensi delle disposizioni dei commi da 9 a 12 o altrimenti disponibili. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive sono adeguati alle disposizioni del presente comma.

Il comma 8 prevede che entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge, l'Agcom avvii le procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 790-862 MHz (canali dal 61 al 69) ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. Il Ministero dello Sviluppo economico dovrà fissare la data per l'assegnazione dei suddetti diritti d'uso; la liberazione delle citate frequenze dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2012. La norma è inaccettabile per il settore televisivo locale in quanto, attraverso la stessa, si vorrebbero revocare le assegnazioni frequenziali dei canali 61-69 subito dopo il loro rilascio.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 10 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 240 milioni di euro, finalizzate a promuovere un uso più efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la predetta percentuale di introiti è iscritta in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 9 prevede che il Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Economia, emani entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge un decreto in cui definisce i criteri e le modalità per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa per gli editori locali che dismetteranno l'attività di operatore di rete. Tali risorse (reperite a valere sugli introiti della gara che verrà avviata per l'assegnazione delle citate frequenze agli operatori mobili in larga banda) saranno pari al

(Continua a pagina 2)

UNA RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO "PROCESSI IN TV"

■ Il Comitato per l'applicazione del codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazioni di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive ha emanato, lo scorso 9 dicembre, una raccomandazione finalizzata a evitare la sovrapposizione mediatica in materia di vicende giudiziarie. In particolare, il Comitato "formula l'auspicio che l'informazione in materia di vicende giudiziarie si attenga ai principi deontologici di novità, essenzialità e correttezza che caratterizzano la professione giornalistica, evitando, in assenza di aggiornamenti sostanziali delle notizie, di alimentare gratuitamente l'interesse e l'ansia del pubblico attraverso continui annunci ad effetto di nuovi scoop, talvolta non esistenti nella realtà."

Inoltre, lo stesso Comitato "ritiene di raccomandare la massima diligenza nel compiere ogni necessario riscontro circa l'attendibilità delle notizie pubblicate, tenendo conto dei rischi di amplificazione e distorsione."

Infine, viene formulata la raccomandazione a tutte le emittenti che "le future eventuali trasmissioni che contengano la rappresentazione di vicende giudiziarie curino, con particolare attenzione, l'adozione di misure atte ad assicurare l'osservanza dei principi di obiettività, completezza, correttezza e imparzialità rapportati ai fatti e agli atti risultanti dallo stato in cui si trova il procedimento, con particolare riferimento alla garanzia dei principi della presunzione di non colpevolezza, del contraddittorio, del confronto dialettico tra difesa e accusa, della differenza tra documentazione e rappresentazione, della trasparenza e chiarezza sullo stato del procedimento e dei ruoli processuali, ecc., in applicazione dei criteri contenuti nel Codice di autoregolamentazione."

LEGGE DI STABILITA' (da pag. 1)

10 percento degli introiti della gara stessa e comunque non potranno eccedere i 240 milioni di euro. Tale fondo appare assolutamente inadeguato rispetto agli obiettivi che si prefigge. In base allo stesso, infatti, gli indennizzi (al netto delle imposte) sarebbero in molti casi addirittura inferiori agli investimenti effettuati per il passaggio al digitale.

10. *Prima della data stabilita per la definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla definitiva assegnazione dei diritti d'uso del radiospettro, anche mediante la trasformazione del rilascio provvisorio in assegnazione definitiva dei diritti d'uso, e rilascia i relativi titoli abilitativi conformemente ai criteri previsti dall'articolo 15, comma 1, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e dall'articolo 8-novies del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni. Successivamente all'assegnazione di cui al precedente periodo, i soggetti privi del necessario titolo abilitativo si astengono dal compiere atti che comportino l'utilizzo delle radiofrequenze o che siano suscettibili di interferire con il legittimo uso delle stesse da parte di terzi. In caso di violazione di tale obbligo o di indebita occupazione delle radiofrequenze da parte di soggetti operanti in tecnica analogica o digitale, si applicano gli articoli 97 e 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.*

L'attivazione, anche su reti SFN (Single Frequency Network), di impianti non preventivamente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico comporta, ferma restando la disattivazione dell'impianto illecitamente attivato, la sospensione temporanea del diritto d'uso da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno e, in caso di recidiva entro tre anni, la revoca del medesimo diritto d'uso.

Il comma 10 prevede che prima della data di cessazione definitiva delle trasmissioni in tecnica analogica, il Ministero dello Sviluppo economico provveda alla assegnazione definitiva dei diritti di uso delle frequenze. Successivamente a tale assegnazione,

chiunque sia privo del necessario titolo abilitativo verrà assoggettato all'applicazione degli artt. 97 e 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche. L'attivazione di impianti non preventivamente autorizzati dal Ministero dello Sviluppo economico, ferma restando la disattivazione degli stessi, comporterà la sospensione temporanea del diritto d'uso da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno e, in caso di recidiva entro tre anni, la revoca del diritto d'uso medesimo.

11. *Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, fissano gli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d'uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un uso più efficiente dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali. Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti ai sensi del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 52, comma 3, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Il Ministero dello sviluppo economico acquisisce il diritto di disporre dei diritti d'uso sulle radiofrequenze precedentemente assegnate.*

Il comma 11 prevede che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, il Ministero dello Sviluppo economico e l'Agcom, nell'ambito delle rispettive competenze, fissino gli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d'uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un uso più efficiente dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali. Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti da questo comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 52, comma 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, che prevede che, in caso di mancato rispetto dei principi in materia di uso efficiente dello spettro o in caso di mancato utilizzo delle frequenze assegnate, il Ministero disponga la revoca ovvero la riduzione dell'assegnazione. Tali misure vengono adottate qualora il soggetto interessato non vi provveda nel termine di sei mesi dalla data di ricezione della ingiunzione. La norma è inaccettabile in quanto prevede l'introduzione di nuovi ulteriori obblighi (che si aggiungono a quelli già esistenti) a carico dell'operatore di rete.

12. *In caso di trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale in mancanza del necessario titolo abilitativo, al sogget-*

(Continua a pagina 3)

INCONTRO DEL CORECOM MARCHE SUL PASSAGGIO AL DIGITALE

■ Si è tenuto lunedì 13 dicembre presso la sede del Consiglio regionale delle Marche, ad Ancona, un incontro con le imprese televisive locali operanti nella regione Marche per affrontare le problematiche inerenti il prossimo passaggio al digitale. L'incontro è stato organizzato, con il supporto del Corecom Marche (presieduto da Marco Moruzzi), dalle Commissioni I (Affari istituzionali), III (Attività produttive) e VI (Politiche comunitarie) dell'Assemblea legislativa regionale. Dopo l'intervento del Presidente del Corecom Moruzzi e la testimonianza di alcune imprese televisive locali, il coordinatore AERANTI-CORALLO Marco Rossignoli ha sottolineato le principali tappe del passaggio al digitale, evidenziando le difficoltà che le tv locali sono chiamate ad affrontare.

E' ora importante che la Regione Marche, considerata la sensibilità dimostrata alle problematiche del settore televisivo locale, preveda forme di contribuzione, come già fatto da altre regioni, per sostenere l'innovazione tecnologica e l'acquisto di nuove apparecchiature per il passaggio al digitale.

TV DIGITALE: AERANTI-CORALLO SCRIVE AL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

■ Con riferimento al bando recentemente emanato dalla Regione Lombardia per la riconversione al digitale del processo di trasmissione televisiva, AERANTI-CORALLO ha scritto al Presidente Roberto Formigoni e al Vicepresidente e Assessore alle attività produttive Andrea Gibelli, evidenziando che alcune tv locali non hanno potuto partecipare al citato bando in quanto, pur avendo singolarmente le dimensioni di una Pmi, fanno parte di gruppi editoriali che eccedono tali dimensioni. Nella lettera AERANTI-CORALLO ha quindi chiesto l'individuazione di soluzioni che consentano forme di sostegno regionali anche a tali imprese.

LEGGE DI STABILITA' (da pag. 2)

to che ne ha la responsabilità editoriale si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 98, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L'operatore di rete che ospita nel proprio blocco di diffusione un fornitore di servizi di media audiovisivi privo di titolo abilitativo è soggetto alla sospensione o alla revoca dell'utilizzo della risorsa assegnata con il diritto d'uso.

Il comma 12 stabilisce che in caso di trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale in mancanza del necessario titolo abilitativo, al soggetto che ne ha la responsabilità editoriale si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 98, comma 2 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

L'operatore di rete che ospita all'interno del proprio mux un fornitore di servizi di media audiovisivi non autorizzato è soggetto alla sospensione o alla revoca dell'utilizzo della risorsa frequenziale assegnata con il diritto d'uso.

L'AGCOM CHIEDE AL MINISTERO DI ANTICIPARE LO SWITCH OFF DELLA TV ANALOGICA ALLA FINE DEL 2011. SECONDO AERANTI-CORALLO E' IMPENSABILE PROCEDERE IN TAL SENSO SENZA AVERE PREVENTIVAMENTE RISOLTO LE PROBLEMATICHE NEGATIVE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA'

■ Nella Riunione di Consiglio dello scorso 13 dicembre, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha deciso di inviare al Ministero dello Sviluppo economico una segnalazione per chiedere di modificare l'attuale calendario per il passaggio al digitale televisivo (che prevede il termine del secondo semestre 2012 per Sicilia e Calabria), anticipando lo switch off per Liguria, Toscana, Um-

bria, Marche, Abruzzo e Molise al primo semestre 2011 e per Puglia, Basilicata, Sicilia e Calabria al secondo semestre 2011.

AERANTI-CORALLO ritiene che prima di ipotizzare eventuali modifiche del calendario per il passaggio al digitale, debbano essere affrontate e risolte le problematiche negative introdotte dalla legge di stabilità (si veda articolo al riguardo).

REGIONE LAZIO: RISOLUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA VIGILANZA SUL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE

■ La III Commissione di Vigilanza sul pluralismo dell'informazione della Regione Lazio, presieduta da Francesco Scalia, che recentemente ha ascoltato in audizione AERANTI-CORALLO in merito alle problematiche legate al passaggio al digitale delle tv locali in Lazio, ha presentato lo scorso 11 novembre una risoluzione finalizzata a invitare la Giunta regionale a stanziare, nel prossimo bilancio regiona-

le, le somme necessarie a rifinanziare il bando per l'audiovisivo, consentendo in particolare la sovvenzione degli interventi ritenuti ammissibili, ma non finanziati per assenza di fondi.

Tale bando, emanato lo scorso anno, a fronte di uno stanziamento pari a 16,8 milioni di euro, aveva ricevuto richieste di interventi (ritenuti ammissibili) per la somma di 26 milioni di euro.

IN CORSO DI COMPLETAMENTO L'ASSEGNAZIONE DELLE NUMERAZIONI LCN PER LE TV DELLE AREE DIGITALIZZATE NEGLI SCORSI ANNI

■ Nei giorni scorsi la Dgscer del Ministero dello Sviluppo economico ha inviato ai fornitori di servizi di media audiovisivi delle regioni passate al digitale nel 2008 e 2009 (Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Lazio) le determinate recanti l'attribuzione della numerazione automatica dei canali. Inoltre, è imminente l'invio delle determinate anche per la re-

gione Campania. Frattanto non cessa la protesta delle emittenti locali relativamente alla attribuzione, da parte del Ministero, di numerazioni riservate alle tv locali ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale veicolati da operatori di rete locali. Sulla questione è del tutto probabile che si sviluppi un ampio contenzioso avanti il Tar del Lazio.